



COMUNE DI MONTE DI MALO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 52

Oggetto:

ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE LUNGO VIA ANTONELLA DALL'11 AL 16 NOVEMBRE 2019 PER TAGLIO PIANTE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che la signora Carollo Maria Grazia, nata a Malo il 22/03/1951 e residente a Marano Vicentino in via San Fermo 39/1C, ha chiesto in data 18/09/19 con prot. 5582 l'emissione di ordinanza di chiusura strada per taglio piante a meno di tre metri dal ciglio stradale in via Antonella, nel punto indicato nella fotografia allegata alla presente;

CONSIDERATO che con prot. 6187 del 10/10/2019 è stato chiesto al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Malo e Monte di Malo l'emissione di un parere di competenza;

VISTO il nulla osta del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Malo e Monte di Malo pervenuto in data 11/10/2019 al prot. 6224, all'emissione di ordinanza di divieto di transito pedonale e veicolare lungo via Antonella, nel punto indicato nella fotografia allegata alla presente;

RITENUTO di accogliere la richiesta della signora Carollo Maria Grazia, rilasciando un provvedimento d'istituzione temporanea di divieto di transito pedonale e veicolare lungo via Antonella, nel punto indicato nella fotografia allegata alla presente, onde garantire la sicurezza della viabilità veicolare e pedonale dall'11 al 16 novembre 2019 dalle 8:30 alle 12:00 dalle 14:00 alle 17:00;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. e delle norme sulla circolazione stradale, nonché il Regolamento di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;

VISTI:

- gli art. 5 - 7 - 37 e 157 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n° 285 del 30.04.92 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione e la sosta sulle strade comunali;
- il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- la propria competenza ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto sindacale n.6/2019;

ORDINA

l'istituzione temporanea di divieto di transito pedonale e veicolare lungo via Antonella, nel punto indicato nella fotografia allegata alla presente, **dall'11 al 16 novembre 2019 dalle**

8:30 alle 12:00 dalle 14:00 alle 17:00 per lavori di taglio piante a meno di tre metri dal ciglio stradale

DISPONE CHE

- la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale nonché mediante apposizione in loco della segnaletica prescritta come previsto dal vigente C.d.S.;
- la manutenzione, la sorveglianza, la responsabilità civile e penale, l'intera segnaletica stradale provvisoria di cantiere siano a carico della ditta esecutrice dei lavori, che s'impegna all'osservanza di tutte le disposizioni in proposito dettate dal C.d.S., ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per la tutela della pubblica incolumità ed ad alleviare, per quanto possibile, eccessivi disagi alla popolazione; nello specifico **la segnaletica di pericolo generico, lavori in corso;**
- **la ditta esponga per tempo l'ordinanza e affigga cartelli con indicata la viabilità alternativa;**
- la ditta sia incaricata della posa di tutte le segnalazioni diurne e notturne, il tutto temporaneamente fino al termine dell'esecuzione lavori;
- sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

L'inosservanza alle prescrizioni di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal Vigente Codice della Strada.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del vigente Codice della Strada entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento al C.d.S., nonché ricorso al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni o in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto

Monte di Malo, 05/11/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Paolo Rossato

(Documento firmato digitalmente)